



Concorrenza tra fatto illecito e fatto naturale

Descrizione

Avanti la Corte di Cassazione, la compagnia assicurativa della struttura sanitaria si lamentava che la Corte di Appello, nella liquidazione del danno, non avrebbe tenuto conto dello **stato pregresso della danneggiata**, ovvero denunciava lâ??omessa valutazione, sul piano della causalità giuridica della malattia congenita della minore e la sua incidenza sulle conseguenze dannose risarcibili dopo la nascita.

La sentenza (<u>n. 9216 del 8 aprile 2024</u>) conferma la decisione di merito che, sulla base della percentuale di invalidit permanente riportata dalla bambina, in primo luogo ha accertato, sulla base degli accertamenti tecnici eseguiti, che la piccola era affetta da **patologie congenite**, tuttavia prive di effetti invalidanti, e che quindi nessun effetto causale hanno avuto sulla necessit di amputarle gli arti inferiori dovuta esclusivamente alla??errore medico, accertato definitivamente in sede penale.

La decisione si innesta sullâ??orientamento costante di legittimitĂ per il quale â??in tema di responsabilitĂ per colpa medica, nellâ??ipotesi di concorrenza nella produzione dellâ??evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale lâ??onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dellâ??errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna; qualora resti comunque incerta la misura dellâ??apporto concausale naturale, la responsabilitĂ di tutte le conseguenze individuate in base alla causalitĂ giuridica va interamente imputata allâ??autore della condotta umanaâ??.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 10 Apr 2024